



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dott. Daniela Paliaga ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.

promossa da:

con il patrocinio degli avv. LUCA
GUELFO, MASSIMO SIBONA e ROBERTO DE GUGLIELMI

RICORRENTI

contro

con il patrocinio dell'avv. SUSANNA TUCCARI

CONVENUTO

OGGETTO: retribuzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti sono stati dipendenti del Comune di Torino addetti ai centri di formazione professionali sino al maggio 1997 quando, in attuazione della convenzione approvata con deliberazione della giunta comunale del 21 ottobre 1996 che affidava l'attività di formazione professionale al Consorzio per lo sviluppo dell'elettronica e dell'automazione (CSEA), sono divenuti dipendenti di quest'ultimo e tali sono rimasti fino alla dichiarazione di fallimento dello stesso dell'aprile 2012 ed alla conseguente revoca della convenzione. Fino a tale momento al loro rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL formazione professionale.

Con varie sentenze del Tribunale di Torino e della Corte d'Appello di Torino, ormai passate in giudicato, i ricorrenti hanno successivamente ottenuto l'accertamento del loro diritto alla riammissione in servizio da parte del Comune di Torino a decorrere dall'1 gennaio 2013.



Il Comune convenuto ha dato esecuzione a tale decisione tra giugno e dicembre 2013 sottoscrivendo con essi un nuovo contratto di lavoro nell'ambito del quale li ha inquadrati ai sensi del CCNL Regioni ed Enti locali ed ha attribuito loro condizioni economiche deteriori rispetto a quelle di cui essi godevano da ultimo presso CSEA.

I ricorrenti si sono rivolti al giudice del lavoro chiedendo in via principale l'accertamento del loro diritto a rimanere inquadrati ai sensi del C.C.N.L. formazione con il relativo trattamento economico ovvero, in alternativa, del loro diritto di continuare a percepire una retribuzione annua complessiva pari a quella loro corrisposta da CSEA al momento della revoca della convenzione, in entrambi i casi con conseguente condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive arretrate. In via subordinata i ricorrenti hanno contestato l'inquadramento loro attribuito dal Comune ai sensi del C.C.N.L. enti locali chiedendo il riconoscimento di un inquadramento superiore ed altresì la condanna del Comune al risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra la retribuzione corrispondente a quest'ultimo e quella precedente.

I ricorrenti fondano la loro rivendicazione in via principale sul disposto dell'articolo 2112 c.c. in forza del richiamo a tale norma contenuto nella citata convenzione del 21 ottobre 1996 ed in quella di rinnovo dell'aprile 2007.

Il Comune di Torino contesta la fondatezza della pretesa facendo valere, da un lato, il fatto pacifico che, dopo la revoca della convenzione, l'attività di formazione professionale non è stata reinternalizzata, in quanto nel frattempo la competenza in materia era stata attribuita alla provincia, e, dall'altro, il contenuto della sentenza di Corte d'Appello n. 1316 del 2013 ormai passata in giudicato laddove, in ragione di ciò, ha qualificato il rinvio all'articolo 2112 come "atecnico" ed ha respinto la domanda di condanna del Comune in solido per i debiti retributivi di CSEA ai sensi del comma 2 dell'articolo 2112.

La domanda principale appare fondata e va pertanto accolta nei seguenti termini.

L'articolo 14 della convenzione approvata con deliberazione della giunta comunale del 21 ottobre 1996 (doc. 1 di parte ricorrente), intitolato "*garanzia di posti di lavoro presso la città di Torino*", dopo aver previsto che la sua sottoscrizione da parte dei lavoratori trasferiti al concessionario avrebbe vincolato ai sensi dell'articolo 11 l. 7/8/1990 n. 241 la città di Torino "*a non ricoprire per tutta la durata della convenzione, posti in pianta organica in numero e qualifica non inferiore ai lavoratori stessi*", ha stabilito che, nel caso di cessazione per qualsiasi causa (termine, mancato rinnovo, risoluzione, disdetta o revoca, nullità, annullabilità, ecc.) dei suoi effetti "*i rapporti di lavoro, proseguono con la città di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c.*".

La successiva convenzione approvata con deliberazione della giunta comunale del 24 aprile 2007 che ha rinnovato il rapporto con CSEA a partire dal 1 maggio 2007 (doc. 2 di parte ricorrente), all'articolo 5 ha chiarito che "*al personale del Comune continuano ad applicarsi le garanzie di cui agli articoli 13 e 14 della convenzione di cui alla deliberazione mecc. 960577/23 del 21 ottobre 1996*" e alla lett. d) ha ribadito espressamente che "*in caso di cessazione per qualsiasi causa (termine,*



mancato rinnovo, risoluzione, disdetta o revoca) degli effetti della presente convenzione i rapporti di lavoro proseguiranno con la città ai sensi dell'articolo 2112 c.c. previa attuazione delle procedure di cui all'art. 6 comma 3 del Dlgs 165/2001".

L'articolo 2112 c.c. al comma 1 stabilisce che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano", mentre al comma 3 prevede che "Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello".

È pacifico in giurisprudenza e tra le parti che tale norma sancisce un generale divieto di *reformatio in peius* del trattamento economico attribuendo al lavoratore il diritto a conservare quello di cui godeva presso il cedente.

Ove il datore di lavoro cessionario applichi un contratto collettivo diverso da quello applicato al rapporto di lavoro in questione dal cedente, tale diritto si concentra nel diritto a percepire comunque la differenza tra il precedente trattamento economico e quello che deriva dall'applicazione del nuovo contratto collettivo a titolo di superminimo o assegno *ad personam*.

Come si è visto, parte convenuta contesta l'applicazione di tali regole innanzitutto in ragione del fatto che non vi è stato un trasferimento di azienda da CSEA.

Orbene, non vi sono dubbi che il legislatore abbia individuato nel trasferimento dell'azienda il presupposto per applicare le previsioni di cui all'articolo 2112 c.c. E' d'altronde pacifico in atti che, contrariamente a quanto avvenne a maggio 1997, alla revoca della convenzione effettivamente non ha fatto seguito un trasferimento in senso contrario delle varie componenti del ramo d'azienda relativo alla formazione che erano passate a CSEA nel maggio 1997.

A fronte di quanto scritto nelle citate convenzioni, tuttavia, nel caso di specie tale circostanza non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione delle citate previsioni dell'articolo 2112 c.c.

Come ha già affermato la Corte d' Appello nella citata sentenza del 27 novembre 2013 - le cui chiare e condivisibili argomentazioni vengono qui richiamate anche ai sensi dell'articolo 118 disp att. c.p.c. - il rinvio a tale norma da parte delle due convenzioni in questione è stato chiaramente effettuato in senso "atecnico", a prescindere cioè da un effettivo ri-trasferimento al Comune dell'attività della formazione professionale.

Laddove agganciano la previsione di prosecuzione dei rapporti di lavoro "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 c.c." alla sola condizione della cessazione degli effetti della convenzione per qualsiasi possibile causa, senza fare alcun riferimento alla ulteriore condizione della configurabilità di un trasferimento d'azienda in senso inverso, infatti, le due convenzioni promettono comunque la prosecuzione dei rapporti di lavoro indipendentemente da tale ultima evenienza.

Attraverso tale rinvio, dunque, le parti hanno chiaramente dimostrato di voler garantire ai lavoratori i diritti previsti dall'articolo 2112 c.c. anche nel caso - che



nel 1996, quando venne sottoscritta la prima convenzione, era una mera eventualità, ma nel 2007 alla firma della seconda era divenuto una prospettiva concreta, visto che il trasferimento della competenza in materia di formazione alla Provincia era già avvenuto da tempo - che alla revoca della convenzione non facesse seguito alcun trasferimento d'azienda da CSEA al Comune di Torino.

L'espressione "*proseguono con la città di Torino, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c.*", d'altronde, costituisce una chiara ed inequivoca espressione della volontà delle parti di rendere applicabile ogni previsione della norma in questione che attenga alla prosecuzione del rapporto e cioè di garantire ai lavoratori che venivano ceduti a CSEA non soltanto che, in caso di revoca della convenzione, sarebbero tornati al Comune, ma anche che ciò sarebbe avvenuto con le stesse garanzie che si hanno in caso di trasferimento d'azienda e dunque con il trattamento economico in godimento in quel momento.

È già significativo al riguardo l'uso del verbo *proseguire* che - ben diversamente da altre formulazioni che le parti avrebbero potuto utilizzare se avessero voluto limitarsi a garantire il posto di lavoro, ad esempio utilizzando il concetto di *riassunzione* - evoca chiaramente l'assenza di una soluzione di continuità tra la situazione del rapporto di lavoro anteriore e successiva alla revoca della convenzione.

L'uso dell'espressione "*ai sensi e per gli effetti*" e la completa assenza di condizioni o delimitazioni del suo contenuto, poi, realizzano inequivocabilmente un rinvio integrale all'articolo 2112 c.c. e dunque ad entrambe le regole ivi poste al comma 1 con le due espressioni "*il rapporto di lavoro continua*" e "*il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*".

A fronte di ciò appare davvero impossibile aderire all'interpretazione della clausola di cui all'articolo 14 propugnata da parte convenuta in termini di semplice previsione del solo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e non anche del diritto alla conservazione delle sue caratteristiche, il cui concorso è altrettanto necessario affinché si realizzi appieno quel "*mantenimento dei diritti dei lavoratori*" a cui l'articolo 2112 c.c. è destinato ed intitolato.

Come si è accennato, parte convenuta sostiene anche che, in ogni caso, l'inapplicabilità dell'articolo 2112 c.c. laddove garantisce la conservazione del trattamento economico precedente sarebbe già stata sancita dalla citata sentenza della Corte d'Appello di Torino ed è quindi ormai coperta dal giudicato tra le parti.

Anche questa tesi non appare condivisibile.

Nell'interpretare l'articolo 14, effettivamente, la Corte d'Appello ha escluso che il rinvio all'articolo 2112 c.c. ivi contenuto potesse valere per la previsione della responsabilità solidale del cessionario per i debiti del cedente di cui al comma 2, valorizzando la portata limitata dell'uso del verbo *proseguire* usato dalla convenzione e la mancanza di qualsiasi riferimento ai crediti maturati al momento del rientro per escludere che la volontà delle parti di rendere applicabile l'art. 2112 c.c. riguardasse anche la previsione di cui comma 2.



La Corte non si è tuttavia pronunciata in alcun modo sulla questione che interessa la presente decisione e cioè sull'applicabilità o meno della previsione di cui al comma 1 " *il lavoratore conserva tutti i diritti*" e del comma 3, né più in generale si è occupata di stabilire quali debbano essere le caratteristiche del rapporto di lavoro di cui, affermando il diritto dei lavoratori alla riammissione in servizio, ha sancito la prosecuzione.

Nella citata sentenza è anzi presente la puntualizzazione " *che resta estranea alla presente decisione la questione inerente l'inquadramento contrattuale dei ricorrenti a seguito della loro riammissione in servizio presso il COMUNE, questione in ordine alla quale non era stata svolta una specifica domanda, neppure in via di subordine, nel ricorso introduttivo, che era stata infatti marginalmente affrontata dal COMUNE nella sua memoria costitutiva e sulla quale, difatti, il Tribunale non s'è pronunciato*" a fronte della quale non possono esservi davvero dubbi sul fatto che non esiste ancora alcun giudicato in merito alle predette caratteristiche del rapporto di lavoro che formano invece oggetto della presente decisione.

Come si è visto sopra, i ricorrenti fondano sull'applicabilità dell'articolo 2112 c.c. la rivendicazione del mantenimento del trattamento economico precedente, in via alternativa per effetto del mantenimento anche per il precedente inquadramento ai sensi del C.C.N.L. formazione ovvero mediante riconoscimento di un superminimo pari alla differenza con la retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento ai sensi del C.C.N.L. enti locali.

Gli elementi atti conducono ad accogliere la domanda sotto questo secondo profilo.

È pacifico in atti, infatti, che il Comune di Torino non applica più ad alcuno dei suoi dipendenti il C.C.N.L. formazione bensì soltanto il C.C.N.L. enti locali.

La situazione è pertanto quella a fronte della quale, come si è accennato sopra in relazione alla previsione di cui all'articolo 2112 comma 3 c.c., la giurisprudenza avalla la sostituzione del C.C.N.L. concentrando la tutela del lavoratore sul solo divieto di *reformatio in peius* dal punto di vista economico.

Per le ragioni finora esposte va dunque affermato il diritto dei ricorrenti a percepire un importo aggiuntivo rispetto alla retribuzione corrispondente al loro attuale inquadramento - che in ragione della terminologia propria del pubblico impiego, appare corretto qualificare come assegno *ad personam* - di importo pari alla differenza tra quest'ultima e la retribuzione da ultimo percepita da parte di CSEA.

E' consolidato l'orientamento della Suprema Corte relativo all'analogha questione che si pone in caso di passaggio da un'amministrazione all'altra secondo cui " *il diritto alla conservazione di un determinato trattamento retributivo già spettante presso l'amministrazione di provenienza, senza riassorbimento nel trattamento complessivo dovuto dall'ente di destinazione, presuppone la presenza di "disposizioni speciali" - di legge, di regolamento o di atti amministrativi - che espressamente e specificamente lo definiscano come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità di corresponsione indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto*" e che, in assenza di tali previsioni, " *il principio del mantenimento del trattamento economico collegato al complessivo status posseduto dal*



- differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.325,24 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.243,16 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.353,03 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.203,89 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.203,36 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di



- differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
- dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.445,53 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 1.990,89 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.342,21 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 2.342,21 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
 - dichiara il diritto di _____ a percepire dal Comune di Torino a far data dal 1 gennaio 2013 un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra l'importo mensile lordo di € 1.921,19 e la retribuzione mensile lorda spettante ai sensi del CCNL Enti locali e, per l'effetto, condanna il Comune di Torino in persona del sindaco pro tempore al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive maturate dal 1 gennaio 2013 oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma



spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;

- condanna parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di causa liquidate complessivamente in € 21.000, oltre Iva e Cpa;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 22 marzo 2016

IL GIUDICE

Dott. ssa Daniela PALIAGA



